



IL G.D.

letta la proposta di concordato del 15.5.2008 avanzata da
quale socio illimitatamente
responsabile, nella procedura fallimentare a loro carico;

visto il parere del curatore;

rilevato che il comitato dei creditori, invitato nuovamente a pronunciarsi ai sensi
del vigente art. 125 co. 2 L.F. con decreto del 23.9.2008 (dopo una prima deliberazione
a maggioranza, favorevole ma illegittima in quanto del tutto immotivata, ex art. 41 co. 1
L.F.), non ha tuttavia espresso il parere in questione – com'è noto avente natura
obbligatoria e vincolante -, essendo solo pervenuta dichiarazione negativa dell'
(v. nota del curatore in data 16.10.2008);

ritenuto, quindi, occorra verificare quale sia la conseguenza dell'inerzia del
comitato, essendosi sostenuto (v. Trib. Torre Annunziata, 5 giugno 2008, decr., in
www.unijuris.it) che il g.d. non possa che prendere atto della mancata deliberazione
dell'organo, con conseguente impossibilità di esercitare il potere tutorio e sostitutivo di
cui all'art. 41 co. 4 L.F., implicando esso in tal caso una valutazione di mera
convenienza economica della proposta, demandata esclusivamente (prima attraverso
delibazione sommaria del c.d.c. e poi attraverso l'espressione del voto) al ceto
creditorio;

rilevato che, secondo altra tesi (che sposa *ul supra* l'inapplicabilità dell'art. 41 co.
4 L.F.), occorrerebbe in tal caso comunque trasmettere la proposta ai creditori, onde
consentire loro di esprimere eventuali dichiarazioni di dissenso ed esercitare, in
definitiva e ciascuno per se stesso, il ruolo di arbitro ultimo dei propri interessi;



N. 13/05 R.F.

ritenuto, tuttavia, che le tesi prima esposte non paiano potersi condividere, dal momento che l'art. 41 co. 4 L.F. - che appunto attribuisce al g.d. il potere di sostituirsi al c.d.c. per il caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, di funzionamento ovvero di urgenza - è norma di portata generale e si iscrive in un assetto normativo improntato pur sempre alla c.d. degiurisdizionalizzazione del fallimento, quale rimedio sussidiario e correttivo di pronto impiego per il caso in cui l'organo in questione non fosse, *lato sensu*, in grado di provvedere;

ritenuto, d'altra parte, che il trasmettere *tout court* la proposta a tutti i creditori, obliterando il momento valutativo in questione, si risolve da un lato in una chiara digressione dallo schema dettato dall'art. 125 co. 2 L.F. (che prevede che - affinché la proposta stessa sia trasmessa, previa valutazione da parte del Collegio circa la correttezza dei criteri di formazione delle classi, ove come nella specie esistenti - il parere del c.d.c. sia obbligatoriamente emesso e sia favorevole), e dall'altro dà ingresso a complesse attività da parte degli organi fallimentari e degli stessi creditori del tutto evitabili nei casi in cui la proposta non paia *ab initio* meritevole di ulteriore disamina;

ritenuto, quindi, che di fronte all'inerzia del comitato dei creditori, *ut supra* registrata, si imponga l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 41 L.F. da parte del sottoscritto giudice delegato, che dovrà esprimere la propria valutazione sulla base dei medesimi parametri che avrebbe dovuto utilizzare lo stesso c.d.c.;

rilevato al riguardo che sebbene la dottrina abbia evidenziato che la legge non indica alcun criterio cui ancorare detta valutazione da parte del c.d.c., nondimeno (come s'è in parte anticipato e come anche s'è sostenuto dalla stessa dottrina) non può che farsi riferimento al merito della proposta, ossia alla sua convenienza economica, nel rispetto dell'esigenza di espropriare il patrimonio del soggetto fallito in modo



N. 13/05 R.F.

funzionale al soddisfacimento dei creditori concorsuali, dal momento che l'obbligo motivazionale di cui all'art. 41 co. 1 L.F. esclude che detto potere possa sfociare nella pura discrezionalità, se non nel mero arbitrio;

rilevato quindi che, a fronte dello stato passivo esecutivo della società pari ad € 15.739.979,95 (di cui € 7.949.857,42 al privilegio) e del socio pari ad € 3.349.079,84 (di cui € 1.331.231,55 al privilegio), i proponenti hanno offerto la complessiva somma di € 12.677.219,26, comprensiva di spese di procedura e di margine per imprevisti, da pagarsi in unica soluzione entro sette giorni dall'omologazione del concordato, contestualmente al trasferimento alla società _____, con sede in _____ di tutto l'attivo fallimentare, comprensivo delle azioni della massa autorizzate dal G.D.;


rilevato che, a tal fine, i proponenti hanno previsto cinque classi di creditori, così individuate, con le relative percentuali di pagamento:

1. creditori privilegiati	100%
2. creditori chirografari già ammessi al privilegio	2,50 %
3. altre categorie di creditori chirografari già ammessi al priv.	2,50%
4. creditori chirografari	25%
5. creditori privilegiati contestati	20%;

rilevato che dal parere del curatore depositato il 16.7.2008 risulta che, a seguito delle insinuazioni tardive già definite con ammissione, gli stati passivi della società e del socio ammontano a complessivi € 22.107.880,32, oltre € 320.841,66 di crediti insinuati e da verificare;

che il valore dei beni mobili – ritenuto trascurabile dai proponenti, n.d.e. – ammonta ad € 435.064,50, mentre quello degli immobili ad € 22.510.264,40 (a fronte di una valutazione contenuta nella perizia allegata alla proposta pari ad € 11.305.614,00);

rilevato quindi che il curatore, dopo dettagliata analisi delle componenti passive e attive del fallimento, ha rilevato l'irritualità della proposta a) sia in quanto non correlata



N. 13/05 R.F.

da impegno della _____ in ordine all'accollo degli obblighi derivanti dal concordato (essendosi nella sostanza la società soltanto dichiarata promissaria acquirente di tutte le attività); b) sia in quanto la stessa proposta è stata sottoscritta, per quanto di ragione, da soggetto qualificatosi procuratore speciale della società stessa senza esserlo, tanto che con dichiarazione in data 25.6.2008, _____, quale l.r. della _____ ha dichiarato di ratificarne l'operato; c) sia infine in quanto le azioni della massa possono essere cedute soltanto quando la proposta provenga da terzi in genere e non già, come nella specie, dai falliti;

rilevato che il curatore, quanto ai risultati prevedibili della liquidazione, ha evidenziato di non aver elementi per discostarsi dalle valutazioni espresse dai periti d'ufficio, sottolineando altresì che nessuna garanzia è stata offerta al fine di assicurare l'adempimento del concordato e rilevando che la _____ - che dovrebbe nella sostanza fornire la liquidità necessaria per il fabbisogno concordatario - è una società inattiva, con capitale sociale di € 10.000,00 e con socio unico una società spagnola, a sua volta interamente partecipata da altra società di cui nulla è stato possibile conoscere;

rilevato quindi che il curatore ha espresso motivato parere negativo;

ritenuto che la valutazione di merito demandata al sottoscritto giudicante sia prodromica rispetto a quella circa la ritualità della proposta - anche in relazione ai profili di non poco conto evidenziati dal curatore - e della correttezza della suddivisione in classi, di competenza del Collegio;

ritenuto che la proposta in esame non paia conveniente per i creditori sotto molteplici profili;

ritenuto, anzitutto, che la somma offerta è di gran lunga inferiore al valore dei beni ricadenti nell'attivo fallimentare (tenuto conto della stima effettuata dai periti d'ufficio - non condivisibili essendo le valutazioni contenute nella perizia di parte - e

N. 13/05 R.F.

senza considerare i giudizi pendenti), tendenzialmente idoneo a garantire in tempi ragionevoli l'integrale soddisfazione dei crediti allo stato ammessi, ove anche si considerino la celerità e la competitività di questo Tribunale in ordine alle vendite coattive;

che, con riferimento alle proposte percentuali di soddisfazione dei creditori, paia decisamente inadeguata quella offerta ai creditori chirografari che siano anche privilegiati (2,5%), atteso che, dal punto di vista economico, essa equivale ad una sostanziale loro pretermissione;

che, infine, a fronte della pretesa contestualità del trasferimento dell'attivo rispetto all'adempimento in unica soluzione con disponibilità finanziarie provenienti dalla . s.r.l., non sia stata offerta alcuna garanzia dello stesso adempimento, non potendo certo essa garanzia rinvenirsi né nella somma di € 25.000,00 depositata a mezzo AVC in data 8.10.2008, né nella solidità patrimoniale-finanziaria della predetta società, assolutamente inconsistente ove si consideri l'esiguità del capitale sociale e il suo stato inattivo (v. certificazione camerale in atti), nonché la nebulosità della sua compagine, essendo essa posseduta da una società spagnola (.), a sua volta interamente posseduta da società (.), di cui non è stato possibile scoprire neppure la nazionalità (v. documentazione investigativa allegata al parere del curatore);

ritenuto, per quanto sopra, che la valutazione sul merito della proposta nell'interesse dei creditori non possa che essere negativa e che, quindi, non metta conto esaminare la ritualità della proposta stessa né procedere alle ulteriori valutazioni di cui all'art. 125 co. 2 e 3 L.F.;

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità della proposta di concordato depositata il 15.5.2008 e revoca il decreto di sospensione della liquidazione del 16.5.2008



N. 13/05 R.F.


disporre la restituzione dell'A/C di € 25.000,00 al depositante.

Si comunichi ai proponenti e al curatore.

Patti 24.11.2008 CI

Giuseppe SUCCEA

Il Giudice del Tribunale
di Crotone
Il Giudice del Tribunale
di Crotone



Il Giudice del.
(dr. Salvatore Saija)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salvatore Saija", written over the printed name of the judge.